

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IX - Udienza preliminare

Art. 430 Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore

1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.